

Pubblicato il 22/06/2020

N. 06852/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 922 del 2020, proposto da Emanuel Galletta, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Aldo Tigano (cod. fisc.: TGNLDA40M28H163W), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Pietro Crescente, Gerardo Giordano, Matteo Merola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento del 5.11.2019 prot.337833/2-11, notificato in pari data, a firma della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri pubblicato sulla G.U. n.23 del 22.3.2019, mediante il quale il Sig. Galletta Emanuel è stato escluso dalla predetta procedura

concorsuale all'esito degli accertamenti psico-fisici perché ritenuto affetto da "*presenza di dito soprannumerario piede destro (lettera V punto 3)*";

-della graduatoria finale del concorso, limitatamente alla parte in cui non ricomprende il ricorrente;

-ove occorra, dell'art.582 lett.v n.3 del DPR 90/2010 e della lett.v n.3 del D.M. 4.6.2014; nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, il cons. Concetta Anastasi;

1.Ritenuto che la presenza di un solo dito soprannumerario - come indicato nel provvedimento escludente impugnato- non possa essere ritenuta sussumibile nell'ipotesi di "*deformità gravi congenite acquisite agli arti*", ai sensi dell'art. 582, V, n. 3 DPR 15 marzo 2010 n. 90 e della Direttiva Tecnica del 4.6.2014, la quale, infatti, alla lettera V, punto 3 , ultimo capoverso, contempla - per la medesima causa di esclusione- oltre a "l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea", "*le dita soprannumerarie*", facendo, cioè, espressamente, uso del "*plurale*", con ciò intendendo implicitamente significare anche che, ai fini della comminatoria della esclusione da una procedura concorsuale per la causa sanitaria contemplata, non è sufficiente la presenza di un solo "*dito soprannumerario*";

Ritenuto, in tale ottica, che la circostanza che il ricorrente abbia effettuato l'intervento di rimozione chirurgica del "*dito soprannumerario*" soltanto in data 5.3.2020 (come da documentazione depositata dal ricorrente in data 10.6.2020) - cioè successivamente alla data del 5.11.2019 della visita medica concorsuale- non assume rilievo dirimente nell'economia del presente ricorso;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento escludente impugnato debba essere sospeso;

Ritenuto, per l'effetto, che, nel caso in cui il ricorrente non sia stato ammesso a sostenere tutte le prove selettive previste dalla procedura concorsuale *de qua*, la P.A. dovrà provvedere a convocarlo per sottoporlo alle prove selettive ancora non sostenute;

2. Rilevato che il ricorso è stato notificato ad *almeno un controinteressato*, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "*de qua*";

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva,

il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina al ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi ed agli effetti di cui in parte motiva, frattanto sospendendo l'impugnato provvedimento nei sensi di cui in parte motiva.

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del 20 novembre 2020, ore di rito.

Onera parte ricorrente della notifica immediata del presente atto alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 17.3.2020

n.18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Io sottoscritto Prof. Avv. Aldo Tigano del Foro di Messina, CF TGNLDA40M28H163W con studio in Messina, Via F. Faranda, n.2 4, nella qualità di difensore del Sig. Galletta Emanuel, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. P. C. M. 16/02/2016, n. 40 e dall'articolo 22, comma 2, del CAD, dichiaro che la presente copia informatica dell'ordinanza del Tar Lazio n. 6852/20 è conforme all'originale presente nel fascicolo digitale da cui è estratta.

Messina, 24 giugno 2020

Firmata Digitalmente

Prof. Avv. Aldo Tigano